

STATUTO

1) - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, il Consorzio volontario denominato: **CONSORZIO PISTOIA BASKET CITY.**

2 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Pistoia, Via Fermi n. 100. Con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite, modificate o soppresse unità locali operative comunque denominate quali filiali e uffici all'interno del territorio nazionale e potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

3 - DURATA DEL CONSORZIO

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 agosto 2050 (trentuno agosto duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea.

4 - OGGETTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio non ha fini di lucro e lo scopo che i Consorziati intendono perseguire è quello di creare una organizzazione comune per promuovere la propria immagine, i propri marchi ed i propri prodotti e/o servizi, attraverso l'attività svolta da realtà sportive presenti sul territorio della Provincia di Pistoia tra le quali, in particolare, la squadra di basket AS Pistoia Basket 2000 srl. Tale fine potrà essere sviluppato

	sotto ogni profilo: formativo, culturale ed educativo, ivi	
	compreso quello per la crescita dei settori giovanili della	
	squadra.	
	Il mezzo principale tramite cui raggiungere lo scopo ed il	
	fine consortile è lo sviluppo, la gestione e lo sfruttamento a	
	favore dei Consorziati di un nuovo sistema comunicativo e	
	mediatico denominato "Video Integrated System" (anche V.I.S.)	
	al cui sviluppo ed implementamento saranno indirizzati gli	
	sforzi dei suoi organi gestori: tale sistema potrà essere	
	utilizzato in ogni ambito sportivo.	
	Il Consorzio potrà anche organizzare e gestire, nell'interesse	
	comune dei Consorziati, iniziative a scopo promozionale in	
	ogni settore della vita di relazione e, segnatamente, nel	
	settore delle competizioni sportive ed agonistiche per la	
	diffusione dell'immagine e del prestigio dei Consorziati sui	
	mercati nazionali ed esteri.	
	Esclusivamente per il conseguimento dello scopo consortile il	
	Consorzio, che agirà quale strumento operativo per conto e	
	nell'interesse dei Consorziati, potrà anche:	
	a) acquisire partecipazioni in Enti e/o	
	Società pubbliche e private, con oggetto analogo, affine,	
	connesso e/o complementare al proprio o comunque ritenuto	
	strategico ed utile per l'attività dei Consorziati;	
	b) favorire la cooperazione e la comunanza di intenti dei soci	
	Consorziati al fine di consolidarne l'immagine, attraverso	

	l'abbinamento della propria impresa con le varie attività	
	sportive provinciali ed in particolare con quelle della	
	società AS Pistoia Basket 2000 srl;	
	c) organizzare e gestire eventi di ogni genere con l'intento	
	di promuovere una immagine positiva dei Consorziati in ambito	
	nazionale ed internazionale;	
	d) promuovere i prodotti e/o i servizi realizzati dal	
	Consorzio e dai Consorziati;	
	e) promuovere la formazione e la ricerca in ambito sportivo o	
	comunque in ambiti ritenuti utili al miglioramento	
	dell'immagine esterna dei Consorziati.	
	Nell'organizzare la propria attività il Consorzio si avvarrà	
	dei fondi che i Consorziati si impegneranno a versare	
	annualmente sulla base del programma di attività che, su	
	proposta dell'Organo Amministrativo, verrà approvato	
	dall'assemblea dei Consorziati.	
	5 - CONSORZIATI	
	I Consorziati si distinguono in "ordinari" e "sostenitori".	
	I Consorziati ordinari hanno tutti i diritti e gli obblighi	
	previsti dal vigente statuto.	
	I Consorziati sostenitori:	
	- hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, alle	
	assemblee;	
	- non sono computati ai fini del calcolo dei quorum	
	costitutivi e deliberativi;	

	- sono privi del diritto di elettorato, tanto attivo che	
	passivo, per la nomina del Consiglio di Amministrazione;	
	- hanno tutti gli altri diritti ed obblighi previsti dal	
	presente statuto.	
	E' data facoltà ai Consorziati sostenitori di presentare	
	formale domanda scritta con la quale chiedere di essere	
	ammessi nella categoria di Consorziati ordinari.	
	Possono entrare a far parte del Consorzio tutti coloro che,	
	dotati di partita iva o codice fiscale (e quindi mai persone	
	fisiche che non siano nell'esercizio della propria impresa	
	individuale) seguano i seguenti dettami le cui linee guida	
	programmatiche saranno decise dall'Organo Amministrativo del	
	Consorzio:	
	1) vogliano sviluppare la propria immagine legandola	
	all'utilizzo in ogni ambito sportivo del sistema "Video	
	Integrated System";	
	2) vogliano avere la possibilità di partecipare ad altre	
	iniziative che il Consorzio stesso andrà a svolgere e	
	sviluppare.	
	La qualità di consorziato non è trasferibile.	
	Per l'ammissione al Consorzio gli aspiranti Consorziati	
	dovranno inoltrare domanda all'Organo Amministrativo che entro	
	30 (trenta) giorni delibererà sulla richiesta, verificando se	
	sono stati rispettati i requisiti di Legge e/o Statuto.	
	La domanda dovrà contenere:	

	- l'esatta denominazione dell'aspirante Consorziato e le	
	generalità complete del suo Organo Amministrativo;	
	- le attività svolte e gli indirizzi delle sedi sociali;	
	- la dichiarazione del Legale Rappresentante di conoscere ed	
	accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del	
	presente Statuto e di eventuali Regolamenti Interni;	
	- l'indicazione della categoria (Cosorziati ordinari o	
	Consorziati sostenitori) nella quale il richiedente intende	
	essere ammesso.	
	6 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI	
	I soci si obbligano a:	
	1. rispettare le norme statutarie ed ad ottemperare alle	
	decisioni degli organi consortili;	
	2. corrispondere la quota iniziale di iscrizione al Consorzio	
	che andrà ad alimentare il Fondo Consortile e, annualmente, il	
	contributo (quota variabile) al Fondo di Gestione stabilito	
	secondo le modalità e termini definiti dall'Organo	
	Amministrativo;	
	3. non divulgare fatti o vicende relative all'attività del	
	Consorzio, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente	
	riservati in ossequio del Decreto legislativo 30 giugno 2003	
	n. 196 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.174 - Supplemento	
	Ordinario n.123);	
	4. comunicare all'Organo Amministrativo ogni variazione	
	concernente l'impresa per la quale la normativa vigente	

prevede la pubblicazione e/o iscrizione in qualsivoglia pubblico registro ed ogni variazione della compagine sociale.

7 - FONDO CONSORTILE

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile alla formazione del quale contribuiscono tutti i Consorziati con il versamento iniziale della quota di partecipazione stabilita in Euro 500,00 (cinquecento/00).

Ciascun Consorziato non potrà sottoscrivere più di una quota ed avrà dunque diritto ad un unico voto in assemblea.

Potranno partecipare al Fondo Consortile Enti pubblici e/o privati ma non soggetti privati.

La quota di partecipazione al Fondo Consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

I Consorziati non potranno chiedere la divisione del Fondo Consortile né pretendere la restituzione delle rispettive quote ed i creditori particolari dei singoli Consorziati non potranno far valere i propri diritti sul fondo stesso.

8 - FONDO DI GESTIONE DEL CONSORZIO

1. Il Fondo di Gestione è costituito per il mantenimento per far fronte alle spese di funzionamento dello stesso Consorzio ed è alimentato dalle quote dei Consorziati;

2. è destinato alla realizzazione dell'oggetto del Consorzio;

3. è determinato dall'Organo Amministrativo come una quota variabile in proporzione alla sfruttamento del sistema V.I.S.;

4. l'Organo Amministrativo determina anche le condizioni con

cui la quota al Fondo Consortile debba essere versata dal
Consoziato;

5. il versamento della quota consortile libera ciascun
Consoziato dal relativo obbligo nei confronti del Consozio
sia per il mese in corso alla data del versamento che per gli
ulteriori undici mesi successivi.

9 - AMMISSIONE DEI CONSORZIATI

Per essere ammessi al Consozio i Consoziati devono
presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo. Nella
domanda dovranno espressamente dichiarare di essere a
conoscenza dello scopo e dell'oggetto del Consozio e delle
norme che lo regolano, dichiarando inoltre di accettarle
integralmente.

Non possono essere in ogni caso ammessi soggetti con procedure
concorsuali in corso.

L'Organo Amministrativo si pronuncia inappellabilmente
sull'accoglimento delle domande di ammissione, con decisione
insindacabile e discrezionale, determinando le condizioni dei
versamenti da effettuare.

10 - DOVERI DEI CONSORZIATI

Ogni Consoziato ammesso deve versare l'importo fissato quale
quota al Fondo Consortile, il contributo al Fondo di Gestione
con le modalità determinate dall'Organo Amministrativo:
l'ammissione ed il mantenimento attivo della qualifica di
Consoziato (con relativi diritti di votazione in Assemblea) è

	sempre e comunque subordinata al regolare pagamento delle	
	quote in questione.	
	Ciascun socio Consorziato inoltre assume l'obbligo di mettere	
	a disposizione del Consorzio le risorse occorrenti per	
	l'esecuzione delle iniziative comuni e dell'attività annuale	
	programmata dall'Organo Amministrativo e deliberata	
	dall'Assemblea.	
	I Consorziati si impegnano anche a collaborare e mettere a	
	disposizione degli organi consortili, quando possibile e	
	gratuitamente (o almeno solo con la ricompensa di un rimborso	
	spese), i propri beni e/o strutture e/o conoscenze e/o risorse	
	aziendali di ogni genere al fine di organizzare eventi e	
	manifestazioni che perseguano gli scopi sociali del Consorzio.	
	Al Consorzio possono dare il proprio sostegno con	
	contribuzioni "una tantum" o continuative, qualsiasi Ente	
	pubblico o privato, dei quali a cura dell'Organo	
	Amministrativo dovrà essere tenuto un apposito Albo e senza	
	che ciò attribuisca diritti di alcun genere nei confronti del	
	Consorzio e senza diritto alcuno di usufruire	
	dell'organizzazione del Consorzio e senza che ciò sia	
	considerato o costituisca raccolta di risparmio.	
	11 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo osservate	
	le disposizioni del presente articolo, nei confronti del	
	Consorziato che:	

	a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione al Consorzio;	
	b) non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio e non provveda, senza giustificato motivo, a sanare la propria esposizione debitoria a qualsiasi titolo essa sia maturata, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta scritta del Consiglio di Amministrazione;	
	c) per grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) sia sottoposto a procedure concorsuali o, se persona fisica, sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o che abbia ricorso alla legge 3/2012;	
	e) arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio od agli altri Consorziati;	
	f) sia punito, se persona fisica, con condanna penale.	
	In ogni caso l'Organo Amministrativo non può deliberare l'esclusione del Consorziato che si sia reso in qualsiasi modo inadempiente se lo stesso non sia stato formalmente invitato per iscritto, a cura dell'Organo Amministrativo, a regolarizzare la propria posizione od a far pervenire, ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti e giustificazioni.	
	Oltre che nel caso di esclusione i Consorziati cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza o morte se persona	

fisica, oppure per recesso, decadenza, scioglimento o liquidazione se Società.

12 - RECESSO E DECADENZA

E' ammesso il recesso del Consorziato al termine di ogni esercizio, con preavviso da darsi almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio con lettera raccomandata A/R oppure attraverso posta elettronica certificata indirizzata all'Organo Amministrativo (vale la data di ricevimento del Consorzio). Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima oppure, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso sarà accettato ed avrà comunque efficacia dal momento in cui il Consorziato abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio stesso ed in particolare abbia adempiuto agli impegni finanziari assunti: nelle more degli adempimenti di cui sopra la domanda di recesso sarà considerata sospesa fino all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

La decadenza dal Consorzio ha luogo in qualsiasi caso di vendita, cessione, trasferimento o cessazione dell'attività del Consorziato cui consegua la perdita dei requisiti per l'ammissione al Consorzio oppure in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale.

13 - RIMBORSO

Al Consorziato receduto od escluso o non ammesso a seguito di trasferimento di azienda non spetta alcun diritto di rimborso sulla quota versata né al Fondo Consortile nè al Fondo di Gestione, da lui o dal suo dante causa.

14 - ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del consorzio sono:

- L'Assemblea dei Consorziati;
- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- Il Segretario;
- L'Organo Revisore se nominato.

15 - ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i Consorziati, anche se non presenti o dissenzienti.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, con avviso da inviare mediante posta elettronica certificata, posta elettronica con avviso di ricezione, raccomandata A/R o fax, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- a) per l'approvazione del bilancio annuale;
- b) per l'emanazione delle linee guida programmatiche dell'esercizio in corso alla data dell'assemblea.

	L'Assemblea nomina le cariche consortili e decide sulla	
	eventuale nomina dell'Organo Revisore.	
	L'Assemblea può essere convocata inoltre dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ogni	
	qualvolta lo ritenga opportuno per porre all'attenzione dei	
	Conсорziati alcune decisioni strategiche. L'Assemblea potrà	
	anche essere convocata su richiesta di tanti Consorziati che	
	rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei Consorziati	
	complessivi.	
	L'Assemblea è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, in	
	prima convocazione quando sia presente o rappresentato il 50%	
	(cinquanta per cento) più uno dei Consorziati e delibera a	
	maggioranza assoluta; in seconda convocazione è valida	
	qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o	
	rappresentati e delibera sempre a maggioranza dei presenti.	
	Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'oggetto	
	sociale, dello Statuto, sullo scioglimento del Consorzio in	
	prima convocazione delibera a maggioranza assoluta dei	
	Conсорziati ed in seconda convocazione delibera con almeno il	
	voto favorevole del 33,33% dei Consorziati.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico. I verbali sono	
	redatti dal Segretario.	
	16 - VOTAZIONI	
	Ogni Consorzio ordinario, purché in regola con i contributi	

	consortili di ogni genere, ha diritto ad un voto.	
	Nel momento in cui l'Organo Amministrativo convocherà	
	l'Assemblea darà pubblicità dei Consorziati che, in regola con	
	i contributi, potranno votare e avviserà i Consorziati non in	
	regola che potranno sanare la propria posizione nei 5 giorni	
	antecedenti all'Assemblea potendo in questo caso esprimere un	
	voto valido.	
	Ciascun Consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un	
	altro Consorziato mediante delega scritta in cui sia	
	specificato il nome del soggetto persona fisica che partecipi	
	all'Assemblea. Ogni Consorziato delegato non può avere più di	
	quattro deleghe; non si potranno delegare soggetti facenti	
	parte degli organi amministrativi del Consorzio.	
	E' ammesso l'istituto della rappresentanza. Le votazioni sono	
	sempre palesi: nel caso ne venga fatta richiesta da un terzo	
	dei voti presenti in Assemblea si può modificare la	
	metodologia della votazione.	
	17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO	
	L'Organo Amministrativo potrà essere un Amministratore Unico o	
	un Consiglio di Amministrazione.	
	L'amministratore unico ed i membri del Consiglio di	
	Amministrazione sono eletti dall'Assemblea e durano in carica	
	per il periodo stabilito al momento della loro nomina e sono	
	rieleggibili.	
	Nel caso di Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà	

composto da un numero di consiglieri variabili da 3 (tre) a 11 (undici) a scelta dell'assemblea che procede alla nomina.

Qualora venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri in carica, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere con sollecitudine convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio è convocato direttamente dal Presidente, quando lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda un terzo dei consiglieri: l'avviso deve arrivare al consigliere almeno tre giorni prima attraverso posta elettronica, lettera raccomandata o fax.

Il consiglio si intenderà validamente costituito con la presenza di almeno il 50% dei Consiglieri. Le deliberazioni sono a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

18 - COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea dal presente statuto e dalla Legge e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio e delle direttive programmatiche emanate dall'Assemblea.

In particolare:

- a) propone all'Assemblea la politica di gestione e di amministrazione del Consorzio;
- b) delibera sulle eventuali ammissioni di nuovi Consorziati,

	sulle eventuali richieste di passaggio dalla categoria dei	
	Conсорziati sostenitori alla categoria dei Conсорziati	
	ordinari, nonché sulle esclusioni dei singoli Conсорziati;	
	c) provvede alla gestione del Fondo Consortile e del Fondo di	
	Gestione ed al compimento di tutte le operazioni, atti,	
	negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento	
	degli scopi consortili;	
	d) provvede a determinare il contributo consortile di ogni	
	Conсорziato al Fondo di Gestione come dall'articolo 8 del	
	presente Statuto;	
	e) nel caso di Consiglio di Amministrazione, elegge al	
	proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il	
	Segretario.	
	L'Organo Amministrativo può anche costituire commissioni	
	tecniche, consultive ed esecutive, alle quali affidare	
	particolari compiti.	
	19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O	
	AMMINISTRATORE UNICO	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	l'Amministratore Unico rappresentano il Consorzio a tutti gli	
	effetti e con ogni più ampio potere.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura	
	l'esecuzione delle delibere del Consiglio.	
	La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o all'Amministratore Unico.	

Se presente il Consiglio di Amministrazione in caso di sopravvenuto impedimento non temporaneo del Presidente ad adempiere regolarmente al proprio incarico, il Consiglio di Amministrazione nominerà un nuovo Presidente che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

20 - ORGANO DI REVISIONE

L'attività dell'Organo Amministrativo è sottoposta, quando e se nominato dall'Assemblea, al controllo ed alla vigilanza di un Organo Revisore, composto da un membro effettivo ed un supplente, nominati dall'Assemblea ed operanti secondo le disposizioni di legge sulle società di capitali in materia di Collegio Sindacale. L'Organo Revisore resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

21 - BILANCIO

Gli esercizi annuali si chiudono al 31 agosto di ogni anno, per cui l'anno sociale abbraccia il periodo: dal primo settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel termine massimo di due mesi dalla chiusura di ogni esercizio, a cura dell'Organo Amministrativo, dovrà essere redatto e presentato all'Assemblea per l'approvazione il bilancio del consorzio, con la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico.

Eventuali avanzi di gestione non potranno essere in alcun modo distribuiti fra i Consorziati ma dovranno essere destinati al miglioramento del Consorzio.

22 - SCIoglimento

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina un Liquidatore che avrà i poteri di cui all'articolo 2278 del Codice Civile e l'eventuale residuo verrà assegnato, in conformità a specifica deliberazione dell'Assemblea, ad altre organizzazioni senza scopo di lucro e con finalità sportive.

23 - REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio potrà essere eventualmente disciplinato da apposito regolamento interno da compilarsi da parte dell'Organo Amministrativo che lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea.

24- CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia inerente al patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere tra il Consorzio ed i Consorziati, ovvero tra i Consorziati stessi, sarà definita dal giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle Parti in contestazione ed il terzo eletto d'accordo tra i primi due, o in mancanza d'accordo, dal Presidente della Camera di Commercio della città di appartenenza del Consorzio.

L'intero procedimento sarà regolato dalle norme in materia di arbitrato del codice di procedura civile.

25 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di Consorzi (articoli 2602 - 2611 C.C.).

F.TO: ALBERTO PELUFFO, LORENZO ZOGHERI.